

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/177/Euratom, CEE è così modificata:

1) i punti 1 e 2 dell'articolo 2 sono abrogati;

2) all'articolo 2 è inserito il punto 5 seguente:

«5) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili utilizzati dalle istituzioni statali, inclusi i materiali incorporati o utilizzati in tali aeromobili [allegato X, parte B, punto 11, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*)];

(*) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»;

3) all'articolo 2 è inserito il punto 6 seguente:

«6) Le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra (allegato X, parte B, punto 12 della direttiva 2006/112/CE);

4) l'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 bis

In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, il Belgio è autorizzato ad utilizzare lo 0,21 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9 (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE e per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, il Belgio è autorizzato ad utilizzare lo 0,45 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 9 dell'allegato X, parte B (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE»;

5) è inserito il seguente articolo 2 ter:

«Articolo 2 ter

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, il Belgio è autorizzato a utilizzare – 0,02 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 1 dell'allegato X, parte A (odontotecnici), della direttiva 2006/112/CE.»

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2016

Per la Commissione
Kristalina GEORGIEVA
Vicepresidente

17CE0106

